



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Francesco TIRELLI	Presidente
Dott. Biagio VIRGILIO	Componente - Relatore
Dott. Alberto GIUSTI	Componente
Dott. Enzo VINCENTI	Componente
Dott.ssa Anna CRISCUOLO	Componente

DECISIONE

Ritenuto che:

l'Ufficio elettorale regionale (*recte*, Ufficio centrale circoscrizionale) presso la Corte d'appello di Catanzaro ha deliberato, in data 30 gennaio 2018, di non ammettere alle elezioni della Camera dei deputati del 4 marzo 2018 la lista dei candidati del "MOVIMENTO POLITICO ITALIA NEL CUORE", presentata dal sig. Piero Golino;

l'Ufficio ha rilevato che, in violazione dell'art. 18-*bis*, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni, nella parte in cui dispone che ciascuna lista deve presentare, a pena di inammissibilità, candidature in almeno due terzi dei collegi

plurinominali della circoscrizione, il detto Movimento politico ha presentato candidature unicamente nel collegio Calabria 1, mentre la circoscrizione Calabria è costituita da due collegi plurinominali e la detta proporzione è rispettata solo con la presentazione di liste in entrambi i collegi;

contro tale decisione il sig. Golino ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Considerato che:

il ricorrente osserva che: a) la nuova legge elettorale, nella parte che interessa, non contiene previsioni di calcolo di arrotondamento all'unità superiore quando la cifra di riferimento contiene centesimi inferiori a 50; b) la legge stessa, in tema di parità di genere, prevede che, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima; c) in difetto di esplicita previsione normativa, il metodo della cifra decimale elevato a criterio generale in materia elettorale prevede l'arrotondamento all'unità superiore quando la cifra di riferimento contiene centesimi superiori a 50; d) in conclusione, è necessario ricorrere al criterio che normalmente si adotta in casi analoghi e cioè quello dell'arrotondamento per difetto laddove il decimale non sia superiore alla metà dell'unità di riferimento o per eccesso in caso superi detta soglia;

il ricorso è infondato;

l'art. 18-*bis*, comma 1, secondo periodo, del citato d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 165 del 2017, è

chiaro nel prevedere, a pena di inammissibilità, che ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, e, pertanto, dà una indicazione numerica precisa al di sotto della quale opera la prevista inammissibilità, imponendo, nella specie, l'arrotondamento all'intero superiore;

tale interpretazione, l'unica consentita dalla lettera della norma e dal senso complessivo del sistema in cui essa si inserisce, risulta peraltro coerente con l'art. 18-bis, comma 3, del medesimo d.P.R., secondo il quale «In ogni collegio plurinominali ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominali e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominali»;

il ricorso va, pertanto, rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Si comunichi.


Roma, lì 2 febbraio 2018.

I componenti

B. V. L.
Alberto Costa
Patrizia Ciarra

Il Presidente
[Signature]

Depositato in Segreteria
oggi, 02 FEB 2018 ore 18,20



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciarra